



PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI

EX ART. 25 TER D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA

1. FINALITA'

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria. Il sistema dei controlli, con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:
 - a) i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
 - b) standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
 - c) standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale) e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L'insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo

restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Le ipotesi di falsità:

Definizione:

art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c.- false comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.

Da 200 a 400 quote.

Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 bis c.c.

Da 100 a 200 quote

<p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2622 c.c.</p> <p>Da 400 a 600 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna.</p>

La norma incriminatrice di cui all'art. 2621 c.c. tutela la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell'attività economica. Il reato trascende il solo interesse dei soci e sussiste anche nell'ipotesi in cui tutti i soci siano consapevoli della falsità delle comunicazioni, delle relazioni e del bilancio, e volutamente ignorino tale circostanza ritenendo di non esserne danneggiati o addirittura favoriti.

Per la qualificazione del reato occorrerà da un lato, un dolo intenzionale laddove gli artt. 2621-2622 c.c. prevedono l'intenzione degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di ingannare la platea dei destinatari delle informazioni e delle comunicazioni sociali, e dall'altro lato un dolo specifico, in quanto i suddetti articoli prevedono che il reato sia commesso al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Casistica:

Le diverse condotte che possono originare la commissione di tali reati possono consistere in un insieme di operazioni volte allo scambio di beni o servizi (cd falso materiale), così anche come valutazioni di fine esercizio (cd falso da valutazione).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:

- Vendite fittizie di beni, in Italia o all'estero, realizzate tramite;
- Emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi.
- Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni.
- La cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari effettuata a favore di un intermediario compiacente, per un prezzo inferiore al loro valore effettivo e la successiva cessione a terzi, da parte dell'intermediario, a prezzi effettivi. La differenza del prezzo ritorna, grazie all'intermediario compiacente, nella disponibilità del primo cedente che, consegua, in questo modo, un fondo riservato.
- Conferimenti, nel caso di costituzione o aumento del capitale sociale, di beni il cui valore reale è inferiore a quello per cui vengono emesse le azioni o quote della società conferitaria. L'operazione ha come conseguenza di attribuire ai soci conferenti quote o azioni per un numero superiore a quello effettivamente loro spettante.
- Simulata distribuzione di utili. L'ipotesi si può realizzare attraverso l'acquisto di beni dai soci a prezzi superiori a quelli effettivi, o mediante la cessione di beni della società ad un prezzo inferiore a quello reale, al fine di consentire ai soci cessionari la successiva rivendita del bene a prezzo effettivo.

- Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, tra le quali si possono annoverare diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno e simili, spese di pubblicità, costi di ricerca e di sviluppo etc.

Falso in prospetto¹

Le condotte illecite di falso in prospetto, originariamente punite dall'art. 2623 c.c., sono ora sanzionate, con alcune differenze, quali innanzitutto la limitazione della nuova fattispecie alle sole società quotate, dall'art. 173 bis TUF.

Si precisa tuttavia che l'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica, mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla Legge n. 262/2005.

Laddove il legislatore avesse voluto mantenere tra i reati che determinano una responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173 bis TUF, avrebbe dovuto intervenire sull'art. 25 ter del Decreto. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'inapplicabilità del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto.

Art. 2624 c.c. : Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione²

La tutela del capitale sociale:

Art. 2626 c.c. : Indebita restituzione dei conferimenti

<p><u>Definizione:</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.). Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci, qualora questi ultimi abbiano posto in essere un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi. Tale reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.</p>

¹ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2 della legge n. 262/2005

² Tale reato, originariamente previsto dal Decreto Legislativo 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Casistica:

Il reato de quo può essere posto in essere sia in maniera palese, quando, per esempio, gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo, o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento, ma più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata. In quest'ultimo caso, per esempio, gli amministratori, per realizzare il loro scopo, utilizzeranno stratagemmi o artifici quali la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società, con crediti inesistenti vantati da uno o più soci.

Art. 2627 c.c. : Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

<p><u>Definizione:</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 100 a 130 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> Questo reato si configura in due diverse ipotesi: in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che si tratta di un reato proprio e che gli unici soggetti attivi possono essere gli amministratori. In ultimo va ricordato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p>

Casistica:

Tale reato si può integrare, a titolo esemplificativo, se il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili, perché destinati dalla legge ad altra riserva obbligatoria.

Art. 2628 c.c. : Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

<p><u>Definizione:</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p>

Da 100 a 180 quote.
Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Casistica:

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.

Art. 2629 c.c. : Operazioni in pregiudizio dei creditori

Definizione:

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 150 a 330 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato sussiste solo nel caso in cui dall'operazione derivi un danno ai creditori;
- il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori.

Casistica:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il reato in esame può concretizzarsi quando:

- Gli amministratori della società cagionano un danno ai creditori mediante:
 - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare le premesse per una distribuzione di utili, in

- violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c.;
 - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente.
- Gli amministratori della società effettuano fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori:
 - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
 - prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
 - in violazione dell'art. 2501 c.c., allorché venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;
 - in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone;
 - prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera.
- L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società.

Art. 2629 bis c.c. : Omessa comunicazione del conflitto di interessi

<p><u>Definizione:</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 200 a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile. Si precisa che il reato è proprio, ossia possono essere soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e/o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.</p>

A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora un membro del CdA violi l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di un interesse che ha in una determinata operazione della società.

Art. 2632 c.c. : Formazione fittizia del capitale

<p><u>Definizione:</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a. attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale. La fattispecie si concretizza quando, in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento di capitale, il costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote; b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Essa avviene qualora due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle loro rispettive società; c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.</p>

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

<p><u>Definizione:</u> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.</p>

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Definizione:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. **Il comma rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è il solo terzo che così recita: chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.**
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2641 c.c. la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

III comma: Da 400 a 600 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive

Condotta:

A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora:

- l'amministratore o altro soggetto della Società corrompe il responsabile acquisti di un'altra società ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati;
- il responsabile acquisti della Società corrompe il responsabile delle vendite di un fornitore ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati;
- l'amministratore della società o altro soggetto corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro;
- l'amministratore o altro soggetto della società dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura.

In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito.

Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo:

- l'amministratore della società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo

per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Definizione:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 400 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive

Condotta:

A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui la Società:

- offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà a vantaggio della Società, i quali non accettano detta offerta o detta promessa.

La tutela del corretto funzionamento della società:

Art. 2625 c.c : Impedito controllo

Definizione:

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

<p>Il comma: Da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> la condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L'illecito può essere commesso dagli amministratori.</p>

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
- comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo: l'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli si presentino agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;
- sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo;
- rifiuto da parte degli amministratori di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito;
- produzione da parte degli amministratori di documentazione falsa o attestante cose non vere.

Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull'assemblea

<p><u>Definizione:</u> chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Il comma: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.</p>

Casistica:

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione;
- la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;

- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Per far sì che la società sia assoggettata alla sanzione amministrativa prevista dal D. lgs. 231/01, ai sensi dell'art. 25 *ter*, è necessario che il reato sia stato commesso dai suoi amministratori, direttori generali o liquidatori, ossia da un soggetto in posizione apicale.

La tutela penale contro le frodi:

Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio

<p><u>Definizione:</u> chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Il comma: Da 200 a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u> la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>

La tutela delle funzioni di vigilanza:

Art. 2638 c.c. : Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

<p><u>Definizione:</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla</p>

<p>redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>I e II comma: Da 200 a 400 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna.</p>
<p><u>Condotta:</u></p> <p>La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. <p>Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.</p>

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001.

1. **Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico**
2. **Gestione dei rapporti con soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione**

3. **Operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni**
4. **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee**
5. **Gestione contratto di Tolling ed eventuale attività di trading**
6. **Gestione trattative commerciali**
7. **Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni**
8. **Approvvigionamento di beni e servizi**
9. **Gestione consulenze e prestazioni professionali**

4. I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel Modello o nel Codice Etico adottati dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti le trattative commerciali, sia con i clienti che con i fornitori;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con clienti, fornitori e amministratori, soci o dipendenti delle altre società che forniscono servizi sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla trasparenza dei rapporti commerciali;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni aziendali, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione, oltre all'imparzialità nello svolgimento della stessa;
- rispettare tutte le procedure aziendali interne che disciplinano l'ambito degli acquisiti e dei flussi finanziari e tutti i principi di comportamento indicati nelle relative parti speciali;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

Nell'ambito delle suddette condotte è inoltre **vietato**:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, ad interlocutori commerciali per condizionarne la volontà;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata.

In particolare, è **altresì vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- omettere di effettuare, con la dovuta correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è eventualmente soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate: disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO ESISTENTE

6.2 Principi di comportamento e Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

1. Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

La regolamentazione dell'attività garantisce:

- il rispetto, da parte delle strutture competenti, della Società o della società che svolge le attività in service, dei criteri e dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio, nonché il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalle normative vigenti;
- il rispetto di tutte le normative e degli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario;
- la giustificazione formalizzata, da parte delle strutture competenti della Società o della società che svolge le attività in service, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- specifiche norme comportamentali per le strutture competenti, della Società o della società che svolge le attività in service, coinvolte nella attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio, quali massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalazioni di conflitti di interesse;
- la determinazione completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla struttura competente, della Società o della società che svolge le attività in service (Calendario di Chiusura);
- la previsione della trasmissione di dati ed informazioni alla struttura competente della Società o della società che svolge le attività in service, attraverso un sistema, anche

informatico, che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- l'adozione di sistemi informativi che prevedano la tracciabilità delle operazioni di modifica/cancellazione dei dati contabili;
- la previsione della messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, rispetto i) alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso; ii) nonché all'acquisizione del giudizio sul bilancio - o attestazione similare - da parte della società di revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna, anche tramite e.mail, della bozza in questione;
- l'archiviazione, da parte di ciascuna struttura competente, della Società o della società che svolge le attività in service, di dati/informazioni/stime che impattano sul bilancio provenienti dalle singole strutture;
- attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione coinvolti nella predisposizione del bilancio, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.);
- l'aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni delle novità in termini di normativa civilistica per le strutture competenti, della Società o della società che svolge le attività in service;
- la previsione di almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

Tale processo viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L'affidatario può avvalersi del servizio reso dal Consulente esterno del Lavoro sulla base di contratto di servizio formalizzato.

La definizione di ruoli, responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento dell'Attività Sensibile sono disciplinate dal sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, tra cui, in particolare, la procedura di raccordo e coordinamento:

- "Amministrazione e Bilancio" di Ergosud.

2. Gestione dei rapporti con soci, Collegio Sindacale e società di revisione

La regolamentazione dell'attività garantisce:

- obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione e il Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci;
- specifici flussi informativi tra le strutture competenti, della Società o della società che svolge le attività in service, coinvolte nel processo e fra i vari organi societari e il Vertice della Società e/o Organismo di Vigilanza, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- tracciabilità dei suddetti flussi informativi e della documentazione di riferimento;
- formale attribuzione alle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e

- trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali, dai soci e dalla società di revisione;
- adozione di specifici sistemi di controllo, che garantiscano la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, a esempio mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
 - la messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
 - la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della società di revisione;
 - un programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti e delle strutture competenti della Società o della società che svolge le attività in service, sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati in materia societaria;
 - l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti e delle strutture competenti della Società o della società che svolge le attività in service.

Tale processo viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L’affidatario può avvalersi del servizio reso dal Consulente esterno del Lavoro sulla base di contratto di servizio formalizzato.

La definizione di ruoli, responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento dell’Attività Sensibile sono disciplinate dal sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, tra cui, in particolare, la procedura di raccordo e coordinamento:

- “Amministrazione e Bilancio” di Ergosud.

3. Operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni

La regolamentazione dell’attività garantisce:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità alle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, relativamente alla valutazione dell’operazione, alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell’utile, nonché in merito alla costituzione di società, all’acquisto e alla cessione di partecipazioni, a fusioni o scissioni;
- specifici flussi informativi tra le strutture coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l’archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti;
- l’informazione da parte del Vertice e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la società di revisione e l’Organismo di Vigilanza,

- un programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti della Società delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati in materia societaria;
- l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service.

Tale processo viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L’affidatario può avvalersi del servizio reso dal Consulente esterno del Lavoro sulla base di contratto di servizio formalizzato.

La definizione di ruoli, responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento dell’Attività Sensibile sono disciplinate dal sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, tra cui, in particolare, la procedura di raccordo e coordinamento:

- “Amministrazione e Bilancio” di Ergosud.

4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee

La regolamentazione dell’attività garantisce:

- l’identificazione di ruoli e responsabilità alle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea;
- le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci;
- un programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti della Società e delle strutture competenti appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati in materia societaria;
- l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service.

Tale processo viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L’affidatario può avvalersi del servizio reso dal Consulente esterno del Lavoro sulla base di contratto di servizio formalizzato.

La definizione di ruoli, responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento dell'Attività Sensibile sono disciplinate dal sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, tra cui, in particolare, la procedura di raccordo e coordinamento:

- “Supporto Societario” di Ergosud.

5. Rispetto alla gestione del contratto di Tolling e dell'eventuale attività di trading, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare quanto previsto dal/i contratto/i di Tolling stipulato/i;
- rispettare la normativa prevista in materia di Tolling Agreement;
- rispettare le linee guida in materia di trading per la definizione delle offerte.

6. Rispetto alla gestione delle trattative commerciali e per la prevenzione del reato di corruzione tra privati, nonché di istigazione alla corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto;
- individuare l'iter ed i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte;
- individuare l'iter ed i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e fornitori, e che sia in grado di segnalare eventuali anomalie;
- rispettare le procedure previste in materia, anche in tema di omaggi e regalie. A tal proposito, si ribadisce che è vietato:
 - offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali o aventi funzioni direttive di altre società o enti privati al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per la Società;
 - sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per la Società.

Per la prevenzione del reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- astenersi dal porre in essere condotte in conflitto di interessi, anche potenziale;
- dichiarare agli amministratori e al Collegio Sindacale la presenza, in merito ad una determinata operazione, di una situazione di accertato o potenziale conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, precisandone i termini

ovvero

- dichiarare l'assenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi con la Società.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito a:

7. gestione di omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni

8. approvvigionamenti di beni e servizi

9. gestione consulenze e prestazioni professionali

si rinvia a quanto indicato nel Codice Etico e nella Parte Speciale A dedicata ai reati contro la PA previsti dagli artt. 24-25 del D. Lgs. 231/01

7. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Inoltre il referente in materia di D.Lgs. 231/01 nominato internamente deve comunicare all'OdV eventuali modifiche dell'organigramma e/o degli assetti societari.